

Palazzo Capris, 24 febbraio 2025

# Scritture contabili e fattispecie penali

Avv. Andrea De Carlo

**adc**  
ANDREA  
DE CARLO  
STUDIO  
LEGALE

# Bancarotta fraudolenta documentale: generica e specifica

L'art. 216, co.1, nr. 2 l.fall. ( art. 322 co.1. n. 2 C.C.I ) prevede  
due fattispecie alternative:

1

**Bancarotta fraudolenta documentale specifica:** sottrazione o distruzione o falsificazione, in tutto o in parte, dei libri e delle altre scritture contabili (anche **durante** la procedura fallimentare 216 c.2):

- **dolo specifico**, per ottenere un ingiusto profitto o arrecare danno ai creditori.

2

**Bancarotta fraudolenta generica:** tenuta dei libri e delle altre scritture contabili in modo da **non rendere possibile** la ricostruzione del movimento degli affari o del patrimonio della fallita

- **dolo generico**, quando i documenti contabili vengono tenuti irregolarmente, con piena volontà e consapevolezza di rendere **"impossibile"** ricostruire il reale movimento di affari dell'impresa.

# La bancarotta documentale

**Le modalità di tenuta dei libri contabili possono essere ricondotte:**

all'art. 216 comma primo n. 2 l.fall. (art. 322 C.C.I. - Dlgs. n. 14/2019)

all'art. 217 comma 2 l.fall. (art. 323 C.C.I. - Dlgs. n. 14/2019 )

## Oggetto materiale:

nella **bancarotta fraudolenta documentale** tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione del movimento di affari dell'impresa ;

nella **bancarotta semplice documentale** riguarda solo le scritture contabili **obbligatorie**

## Condotta:

nella **bancarotta fraudolenta** consiste nella tenuta in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio aziendale ovvero nella falsificazione, distruzione, sottrazione o anche **omessa tenuta col fine di...** ;

nella **bancarotta semplice** consiste nella **mera omissione o tenuta irregolare** delle scritture contabili, indipendentemente dalla possibilità o meno di ricostruire il volume di affari

## Elemento soggettivo:

la **bancarotta fraudolenta** richiede il dolo generico ovvero il dolo specifico quando ha il fine di danneggiare i creditori o ottenere un ingiusto profitto;

la **bancarotta semplice** può derivare da dolo ma anche da colpa





<p><b>Bancarotta Semplice Documentale</b></p>	<p><b>Bancarotta fraudolenta documentale generica</b></p>	<p><b>Bancarotta fraudolenta documentale specifica</b></p>
<p><b>Art. 217 comma 2 l.fall. (art. 323 C.C.I – D.lgs. 136/2024)</b></p>	<p><b>Art. 216 comma 1 n.2 l.fall. (art. 322 C.C.I.– D.lgs. 136/2024)</b></p>	<p><b>Art. 216 comma 1 n.2 l. fall. (art. 322 C.C.I. – D.lgs. 136/2024)</b></p>
<p>Omissione o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie</p>	<p>Tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari</p>	<p>Sottrazione, distruzione, falsificazione della contabilità con l'intento di arrecare danno ai creditori o ottenere un profitto</p>
<p>Solo scritture contabili obbligatorie</p>	<p>Qualsiasi documentazione utile alla ricostruzione patrimoniale</p>	<p>Qualsiasi documentazione utile alla ricostruzione patrimoniale</p>
<p>Dolo generico e anche colpa (non rileva la possibilità di ricostruire...)</p>	<p>Dolo generico (consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione)</p>	<p>Dolo specifico (intento di recare danno o trarre profitto)</p>
<p>reato di pericolo presunto</p>	<p>reato di evento (?)</p>	<p>reato di mera condotta</p>

# Indici di fraudolenza

“ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall’inizio della documentazione contabile, sono tra loro **equivalenti**” (sez. V, n.47923/2914)

E’ **ammissibile la contestazione alternativa** dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione...” (sez. V, n. 8902/2021)

Gli **indici di fraudolenza della condotta** sono elementi fattuali esterni (tempi e modalità della condotta, etc.) che consentono di distinguere la **bancarotta fraudolenta** dalla **bancarotta semplice**.

**Cass. Pen., sez. V, n. 34025/2021**

“**circostanze di fatto ulteriori**, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica”

# Soggetti responsabili

**Imprenditore, ma anche amministratori, direttore generali, sindaci, liquidatori. Anche amministratore di fatto**

## Delega di funzioni:

L'imprenditore può delegare la gestione contabile, ma deve **vigilare**.

Importante, per la detenzione della scritture, provarne la consegna

## Responsabilità e obblighi:

**Controllare il delegato** per evitare responsabilità penale.

### L'Art. 223 l.fall. (art. 329 C.C.I. - D.lgs. 136/2024)

punisce i fatti di **bancarotta fraudolenta c.d. impropria**, in quanto posta in essere da persone diverse dall'imprenditore, vale a dire amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite.

L'amministratore rimane responsabile della veridicità dei dati

La delega non può includere l'elaborazione degli assetti organizzativi previsti dal Codice della crisi d'impresa

# Imprenditore: esente da responsabilità?

## **Cass. pen., Sez. V, 03/10/2024, n. 40752**

Nella fattispecie della bancarotta semplice, è riscontrabile la colpa dell'imprenditore anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, poiché su di lui grava un duplice onere, come porre in essere un'oculata scelta del professionista incaricato con connessa eventuale **culpa in eligendo**, e conseguentemente, controllarne l'operato.

## **Cass. pen., Sez. V, 15/02/2022, n. 13423**

In tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso di bancarotta impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (commercialista), **dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità.**

nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta documentale, e con riferimento alla partecipazione dell'**extraneus** nel reato proprio dell'amministratore di società, il soggetto esterno alla struttura sociale concorre ex **art. 110 c.p.** allorchè, in modo consapevole, ponga in essere una condotta che eserciti una influenza causale sulla sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità.

## Bancarotta fraudolenta documentale e bilancio

### La bancarotta documentale non ha ad oggetto il bilancio

#### Cass.pen., Sez. V, n. 34811/2024

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'**esistenza di bilanci depositati** presso il registro delle imprese e di registri fiscali **è sufficiente per ritenere che scritture e documenti contabili e fiscali siano stati tenuti e istituiti**

in relazione a tale delitto sussiste dapprima la necessità di dimostrare l'effettiva sussistenza in azienda di una contabilità e poi la concreta consapevolezza di impedire la ricostruzione del movimento di affari

#### Cass.pen., Sez. V, n. 37077/2022

L'**assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta impropria**, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall., **nella fattispecie di falso in bilancio seguito da fallimento, non interferisce sulla decisione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta propria documentale**, stante la diversità dei rispettivi oggetti, potendo, quello di bancarotta documentale propria, concernere ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili e **non di bilanci**, costituenti invece l'oggetto materiale del delitto di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall.

**se i bilanci sono depositati, si presume l'esistenza delle scritture contabili**

**se il bilancio è falso non significa che lo siano certamente anche le scritture contabili**

**bilancio falso e scritture false possono integrare due reati concorrenti, anche per la disciplina fallimentare**



# Scritture contabili e fisco

## Art. 10 D.lgs. 74/2000

### Occultamento o distruzione di documenti contabili

**Condotta: Commissiva..** La **distruzione** implica l'eliminazione fisica dei documenti, mentre l'**occultamento** si riferisce al loro nascondimento o alla mancata esibizione agli organi verificatori. **La mancata tenuta è un illecito amministrativo**

**Oggetto materiale:** documenti o scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione **a fini fiscali** (ad es. la fattura)

**Elemento soggettivo:** È richiesto il **dolo specifico**, ossia l'intenzione di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi l'evasione.

**Evento:** La condotta deve rendere **impossibile la ricostruzione dei redditi** o del **volume d'affari dell'impresa**.

non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), L. fall., atteso che le corrispondenti norme incriminatrici **non regolano la stessa materia**, ex art. 15 cod.pen..

Cass. pen., Sez. III, 14/02/2024, n. 24255

# Confronto tra fattispecie

## Art. 10 D.lgs 74/2000

Soggetto agente: chiunque

Condotta: occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i **documenti di cui è obbligatoria la conservazione**

Finalità: **non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari**

Quando un soggetto commette un fatto che integra sia il reato tributario di cui all'**art. 10 del D.lgs. 74/2000** sia la **bancarotta semplice documentale o l'omesso deposito delle scritture fiscali obbligatorie**, avendo cioè sia l'intenzione di evadere le imposte (dolo specifico) sia l'intenzione di tenere la contabilità in modo irregolare o incompleto ovvero di omettere il deposito delle scritture contabili fiscali obbligatorie (dolo generico o colpa), non ci sarebbe violazione del principio del **ne bis in idem**

## Art. 216 comma 1 n. 2 l. fall. (322 D.lgs. 136 /2024)

Soggetto agente: **imprenditore fallito** (o ipotesi ex art. 223 l.fall.)

Condotta: sottrae, distrugge o falsifica **i libri o le altre scritture contabili**

Finalità: non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio/ recare pregiudizio ai creditori

## Art. 217 comma 2 l. fall.(D.lgs. 136 /2024)

Soggetto agente: **imprenditore fallito**

Condotta: occulta o distrugge in tutto o in parte i libri o le altre le scritture contabili prescritte dalla legge

Finalità: **non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari**

# Concorso di fattispecie

**Non è configurabile un rapporto di specialità** tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), L. fall., atteso che **le corrispondenti norme incriminatrici non regolano la "stessa materia"** ex art. 15 cod. pen., richiedendo quella penal-tributaria l'**impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta**, ed invece quella fallimentare - oltretutto caratterizzata dalla specifica volontà dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la determinazione di un evento da cui discende **la lesione degli interessi di questi ultimi, da valutarsi in rapporto all'intero corredo documentale**, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta, di guisa che acquisisce rilievo anche la sottrazione di scritture meramente facoltative  
(**Sez. 3, n. 18297 del 24/02/2017; Sez. 5, n. 16360 del 01/03/2011**)

**Grazie per l'attenzione!**